

REGIONE PIEMONTE

Legge regionale 23 ottobre 2006, n. 33.

" Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000 ".

(B.U. 26 ottobre 2006, n. 43)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Piemonte, al fine di favorire lo sviluppo dell'attività e del movimento turistico nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000, conformemente alle finalità ed ai vincoli stabiliti per i medesimi, finanzia iniziative, comprese quelle volte a recuperare e valorizzare la tradizione degli antichi mestieri e le infrastrutture escursionistiche.

2. La Regione, ai fini del comma 1, si conforma ed aderisce ai principi ed agli obiettivi della Carta per un turismo sostenibile, adottata a Lanzarote il 28 aprile 1995, e della Carta europea del turismo sostenibile nelle aree protette.

Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. I contributi sono concessi per le iniziative effettuate nei comuni inclusi nel territorio delle aree protette e nei siti della rete Natura 2000.

Art. 3. (Iniziativa ammesse a contributo)

1. Sono ammessi a contributo:

- a) gli interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento, arredamento, di abbattimento delle barriere architettoniche, compresi gli impianti e le attrezzature, di affittacamere che forniscono in proprio la prima colazione, di locande, alberghi, aziende agrituristiche, rifugi escursionistici e campeggi situati nelle aree protette; sono escluse dagli incentivi le spese relative alla realizzazione di nuove costruzioni;
- b) gli interventi di recupero, mantenimento, salvaguardia e attrezzaggio di percorsi escursionistici posti su aree pubbliche o di uso pubblico, nonché l'allestimento, potenziamento o miglioramento dei relativi posti tappa, entrambi fruibili, almeno in parte, da persone diversamente abili;
- c) gli interventi di divulgazione, illustrazione e dimostrazione delle attività di antica tradizione caratteristiche della cultura locale e che utilizzano materiali naturali;
- d) i viaggi di istruzione nelle aree e nei siti di cui all'articolo 2 e che prevedano il pernottamento in strutture ricettive.

2. Non sono ammessi a contributo gli acquisti di terreni e fabbricati.

Art. 4. (Soggetti destinatari e misura dei contributi)

1. Gli incentivi sono concessi a:

- a) imprenditori titolari delle attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e c);
- b) enti o associazioni interessati per gli interventi relativi ai percorsi escursionistici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
- c) il legale rappresentante dei soggetti organizzatori dei viaggi di istruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).

2. Agli imprenditori è concesso un contributo pari al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con un massimo di spesa di 30.000,00 euro, nel rispetto della regola "de minimis" prevista dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. Agli imprenditori che svolgono lavori di abbattimento delle barriere architettoniche è concesso un contributo aggiuntivo del 10 per cento con un massimo di spesa di 40.000,00 euro.

3. Agli enti e alle associazioni è concesso un contributo pari all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con un massimo di spesa di 50.000,00 euro. Agli enti e alle associazioni che realizzano percorsi escursionistici e il miglioramento dei posti tappa fruibili da persone diversamente abili è riconosciuto un contributo aggiuntivo del 10 per cento con un massimo di spesa di 15.000,00 euro.

4. Ai partecipanti ai viaggi d'istruzione ammessi al contributo pubblico è concesso un contributo forfettario di 30,00 euro.

5. La Giunta regionale aggiorna annualmente, sulla base della variazione dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, il valore della spesa massima ammissibile a contributo e l'ammontare del contributo forfettario di cui al comma 4.

Art. 5. (Modalità di concessione dei contributi)

1. Le domande per richiedere i contributi sono presentate alla Regione, prima dell'inizio dei lavori o delle altre attività finanziabili, entro il 31 ottobre di ogni anno e sono corredate, a pena di decadenza, da:

- a) per le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c): relazione illustrativa dei lavori e delle attività in progetto, computo metrico-estimativo, concessione edilizia o titolo equipollente e relativi disegni in originale o copia conforme all'originale, preventivi di spesa riferiti agli arredi, alle attrezzature e agli impianti;
- b) per le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d): programma del viaggio di istruzione con l'indicazione delle località visitate e della struttura ricettiva prescelta per il soggiorno nonché elenco nominativo dei partecipanti e dichiarazione del gestore della struttura ricettiva relativa al prezzo concordato per il soggiorno.

2. Le graduatorie, distinte per azione e con contestuale concessione del contributo e fissazione del periodo assegnato per il compimento dell'iniziativa, sono approvate dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. La Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, approva i criteri con i quali individuare le priorità per la concessione dei contributi; la Giunta regionale ripartisce annualmente tra le varie azioni lo stanziamento di bilancio.

4. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per le medesime opere o iniziative, con analoghe provvidenze statali, regionali o comunitarie.

5. La liquidazione dei contributi avviene entro quarantacinque giorni dalla richiesta ed è effettuata dopo l'esecuzione delle opere o la realizzazione delle iniziative e dietro presentazione di apposita documentazione finale; è consentita la liquidazione anticipata di non più del 40 per cento del contributo, a fronte della presentazione di garanzie fidejussorie bancarie o assicurative.

Art. 6. (Revoca del contributo)

1. La Regione dispone la revoca del contributo e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali:

- a) quando l'iniziativa non venga completata o effettuata entro il termine indicato nell'atto di concessione, salvo proroghe da richiedere prima della scadenza del termine;
- b) qualora, prima che sia trascorso il periodo indicato dall'articolo 7, comma 1, cessi l'attività ricettiva o quella oggetto di incentivo o venga mutata, senza la preventiva autorizzazione, la destinazione d'uso degli immobili vincolati.

2. Le somme recuperate sono utilizzate per gli scopi indicati dalla presente legge.

Art. 7. (Vincolo di destinazione)

1. Gli immobili sede degli esercizi ricettivi ammessi a contributo sono vincolati alla loro specifica destinazione d'uso per la durata di dieci anni decorrenti dalla data di trascrizione del vincolo stesso presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari.
2. La trascrizione è obbligatoria ed è a carico dei proprietari degli immobili.
3. La Regione può autorizzare la rimozione del vincolo alla specifica destinazione d'uso dell'immobile quando sia dimostrata la non convenienza economico-produttiva della gestione della struttura ricettiva.
4. La rimozione del vincolo è subordinata alla restituzione del contributo erogato maggiorato degli interessi legali.

Art. 8. (Relazione al Consiglio)

1. Ogni due anni, la Giunta regionale presenta alle Commissioni consiliari competenti una relazione che illustri:
 - a) le modalità di selezione degli interventi e di assegnazione dei contributi;
 - b) le difficoltà organizzative incontrate nel realizzare gli interventi di promozione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000;
 - c) la misura in cui le iniziative promosse hanno determinato un aumento del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000.
2. La relazione di cui al comma 1 illustra gli interventi finanziati dalla Regione nel periodo preso in esame.

Art. 9. (Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2007-2008, è autorizzata la spesa pari a 2.000.000,00 di euro annui, in termini di competenza, così ripartita su ciascun anno:
 - a) contributi in conto capitale agli imprenditori per interventi di sviluppo e di riqualificazione del turismo rurale nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000, con dotazione finanziaria pari a 1.000.000,00 di euro;
 - b) contributi in conto capitale agli enti e associazioni per gli interventi relativi ai percorsi escursionistici nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000, con dotazione finanziaria pari a 500.000,00 euro;
 - c) contributi di parte corrente ai soggetti organizzatori dei viaggi di istruzione nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000, con dotazione finanziaria pari a 500.000,00 euro.
2. Per il biennio 2007-2008, agli oneri di cui al comma 1, stanziati nelle unità previsionali di base (UPB) 21051 (Turismo sport parchi - Pianificazione aree protette - Titolo I spese correnti) e 21052 (Turismo sport parchi - Pianificazione aree protette - Titolo II spese di investimento) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 ottobre 2006

Mercedes Bresso